

Regolamento per lo svolgimento dell'attività di videosorveglianza e di controllo degli accessi presso gli Uffici e le Residenze di ER.GO

(approvato con determinazione n.207 del 18/05/2020)

Sommario

Art. 1. Definizioni	3
Art. 2. Inquadramento normativo	3
Art. 3. Finalità e ambito di applicazione	4
Art. 4. Titolare e Responsabili del trattamento dei dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza e di controllo degli accessi	5
Art. 5. Individuazione e nomina degli Incaricati al trattamento dei dati da videosorveglianza e controllo degli accessi	7
Art. 6. Altri soggetti autorizzati all'accesso al sistema di videosorveglianza e/o alle immagini/riprese e relativi obblighi	7
Art. 7. Misure di sicurezza dei sistemi di videosorveglianza e obblighi di garanzia del funzionamento continuativo degli impianti aziendali	8
Art. 8. Impianti installati in corrispondenza del marcatempo e tutela dei lavoratori	8
Art. 9. Durata della conservazione delle registrazioni di immagini mediante impianti di videosorveglianza e obblighi di garanzia di funzionamento continuativo degli impianti	8
Art. 10. Informativa ai soggetti interessati dal trattamento dei dati personali relativi alla videosorveglianza	9
Art. 11. Diritti degli interessati e procedura per l'accesso degli interessati alle immagini relative alla propria persona	10
Art. 12. Inosservanza e sanzioni	10
Art. 13. Disposizioni finali	11

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “trattamento”, tutte le operazioni svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, in particolare, con sistemi di videosorveglianza e di controllo degli accessi installati presso le Residenze universitarie gestite da ER.GO e le Sedi amministrative, comportanti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, la riproduzione su supporto digitale, l’utilizzo, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali costituiti da immagini (video), prive di audio, relative alle persone fisiche degli studenti/visitatori delle strutture di ER.GO, con consultazione in tempo reale da parte degli addetti alle portinerie, laddove gli impianti costituiscono uno strumento accessorio a fini di controllo degli accessi delle Residenze gestite da ER.GO;
- b) “dato personale relativo ai sistemi di videosorveglianza”, qualunque informazione riferita ad una persona fisica - identificata o identificabile, anche indirettamente - rilevata attraverso un sistema di videosorveglianza/controllo degli accessi, con o senza registrazione delle immagini;
- c) “Titolare del trattamento dei dati personali relativi ai sistemi di videosorveglianza”, l’Azienda, in persona del legale rappresentante, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- d) “Responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai sistemi di videosorveglianza”, la persona fisica, legata da un rapporto di servizio al Titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- e) “Incaricati del trattamento dei dati personali relativi ai sistemi di videosorveglianza”, le persone fisiche autorizzate dal Titolare a compiere operazioni di trattamento in ragione delle mansioni assegnate nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente;
- f) “Interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali.

Articolo 2. Inquadramento normativo

1. Le operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e, in generale, di utilizzo delle immagini acquisite attraverso sistemi di videosorveglianza presso le strutture gestite da ER.GO configurano un “trattamento” di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il cui Titolare è ER.GO, in persona del proprio legale rappresentante, come di seguito precisato.

2. L’installazione e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza avvengono nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di altre disposizioni dell’ordinamento, quali le norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori etc.

3. Il presente Regolamento è stato redatto in considerazione del seguente quadro normativo:

- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal **D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101**, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- **Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali** emanato in data **8 aprile 2010**, in materia di videosorveglianza;
- Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la Protezione di dati personali;
- Legge n. 300 del 20 maggio 1970 recante: “Statuto dei diritti dei lavoratori”;
- D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”.

Articolo 3. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante impianti di videosorveglianza collocati presso gli uffici amministrativi, le Residenze universitarie gestite da ER.GO, e relative pertinenze, analiticamente descritti nell'**Allegato tecnico 1.A**, per le finalità seguenti:

- a) tutela dell'incolumità delle persone che a vario titolo frequentano gli uffici e le strutture aziendali (in particolare gli ospiti delle Residenze universitarie);
- b) tutela dell'integrità del patrimonio aziendale e prevenzione di eventuali atti di sottrazione di beni mobili, vandalismo o danneggiamento di beni mobili o immobili;
- c) sicurezza degli ambienti di lavoro;
- d) limitatamente alle Sedi di lavoro di ER.GO ed esclusivamente in corrispondenza dei dispositivi marcatempo, accertamento delle presenze e dell'orario di timbratura; per questa finalità la prerogativa di accesso alle immagini registrate viene accordata in via esclusiva al dirigente a cui è affidata la responsabilità del servizio Risorse Umane.

2. Il sistema di videosorveglianza comporta *esclusivamente* il trattamento dei dati personali rilevati mediante riprese video, prive di audio, che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti che, per le ragioni sopra indicate, accedono, transitano e/o stazionano nell'area interessata.

3. Le immagini e gli altri dati personali identificabili per mezzo delle immagini, non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle elencate. Non possono essere effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche interessate, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. In nessun caso possono essere raccolte immagini associabili a dati biometrici, mediante apposito software, né si possono attivare sistemi di riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima.

4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per

finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

5. Il presente Regolamento garantisce che in ER.GO il trattamento dei dati personali mediante l'attività di videosorveglianza, avvenga sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche interessate, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

6. In particolare, i dati personali relativi alle attività di videosorveglianza sono trattati, in esecuzione dei predetti fini, nel rispetto del principio di liceità e di necessità, nonché di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e di dislocazione, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (cfr. art. 2, lett. a-c del Provvedimento del Garante cit.). I sistemi di videosorveglianza, infatti, sono realizzati e gestiti garantendo un impiego di mezzi e tecnologie proporzionato alle finalità perseguite da ER.GO.

7. I sistemi di videosorveglianza utilizzati da ER.GO garantiscono anche la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati registrati sin dal momento dell'implementazione, oltre a meccanismi di cancellazione automatica delle immagini - con sovrapposizione delle nuove immagini alle precedenti, salvo casi eccezionali - quali imprescindibili misure di sicurezza.

8. I dati personali sono trattati, infine, nel rispetto del principio di correttezza e trasparenza, per cui sono resi conoscibili alle persone fisiche interessate, a mezzo di un'apposita informativa, prevista dal presente Regolamento ai sensi del GDPR, ove si esplicitano, in particolare, le modalità di raccolta, conservazione, utilizzo, cancellazione ed eventuale consultazione dei dati registrati dai sistemi di videosorveglianza, prima che intervenga la cancellazione stessa.

Articolo 4. Titolare e Responsabili del trattamento dei dati raccolti tramite sistemi di videosorveglianza e di controllo degli accessi

1. La funzione di Titolare del trattamento dei dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza viene assolta dal Direttore di ER.GO, che nomina quali Responsabili "interni" del trattamento dei dati raccolti mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, i funzionari Responsabili dei Servizi per l'Accoglienza di ER.GO.

2. Ciascun Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare ed avrà il compito di:

- contribuire a rendere l'informativa, in forma sintetica (cartellonistica) ed estesa, a tutti gli interessati presso tutti i siti in cui sono attivi gli impianti di videosorveglianza/controllo degli accessi;

- verificare e controllare che il trattamento dei dati da videosorveglianza, avvenga nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, assicurando che i dati stessi siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;

- assicurare che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati;

- assistere il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR, qualora necessaria, e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante italiano per la protezione dei dati personali, in conformità al disposto di cui all'art. 36 del GDPR;

- adottare le misure necessarie affinché l'accesso ai locali deputati alla visualizzazione delle immagini, sia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati (addetti alle portinerie);

- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza, proponendo e/o mettendo in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate;

- vigilare sul rispetto da parte degli Incaricati (propri collaboratori) e degli altri soggetti eventualmente autorizzati, degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati personali e di utilizzazione degli stessi, garantendo che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente

necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;

- assicurare l'adozione di procedure volte a verificare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate, al fine di garantire la massima sicurezza del trattamento;

- affiancare il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, par. 1, del GDPR, nella tenuta e nell'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, istituito e tenuto da ER.GO in formato elettronico;

- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e metterlo prontamente al corrente di tutte le questioni rilevanti in materia di videosorveglianza e di trattamento dei relativi dati personali (esempio: richieste del Garante, reclami, ricorsi, etc.), disponendosi a collaborare tempestivamente sia con il Titolare, sia col Responsabile Protezione Dati, sia con tale Autorità;

- assistere il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del GDPR;

- assistere il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR;

- garantire che il Responsabile della Protezione dei Dati, Lepida Scpa, designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali da videosorveglianza, assicurandogli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;

- evitare la comunicazione di dati personali per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione degli impianti di videosorveglianza e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria e/o di Forze dell'ordine.

3. I soggetti esterni che concorrono al trattamento di dati personali a mezzo della gestione dei sistemi di videosorveglianza e di controllo degli accessi (portierato), vengono espressamente designati dal Titolare stesso del trattamento quali Responsabili "esterni" del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

4. In particolar modo, si dispone la designazione a Responsabile "esterno" del trattamento dei dati relativi alla videosorveglianza, nei limiti del servizio affidato, della ditta esterna che, nell'ambito del contratto di appalto di Global Service multiservizi, provvede alla gestione di tutti gli impianti installati in ER.GO, nei siti descritti nell'Allegato tecnico 1.A del presente Regolamento, nel rispetto degli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo e di quelli specificati dal Titolare del trattamento nell'atto di nomina.

5. Laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e la successiva conservazione delle immagini rilevate, il Responsabile "esterno" deve attentamente gestire la possibilità di visionare le immagini non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, nel rispetto dei limiti temporali massimi riconosciuti dal Garante, e di effettuare, a seconda dei casi, sulle medesime operazioni di riproduzione, limitazione o di cancellazione manuale, su richiesta delle Autorità competenti o dei soggetti interessati.

6. Inoltre, il Responsabile "esterno" deve comunicare al Titolare, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre 24 ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali derivanti dalle attività di videosorveglianza, per dar modo al Titolare di provvedere alla notifica al Garante delle violazioni comportanti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate (data breach), nonché alla comunicazione agli interessati, ove necessaria, ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

Articolo 5. Individuazione e nomina degli Incaricati al trattamento dei dati da videosorveglianza e controllo degli accessi

1. Ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Titolare del trattamento, in persona del Direttore, assegna funzioni e compiti specifici correlati al trattamento di dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza, a collaboratori individuati nell'ambito dei Servizi per l'Accoglienza delle Sedi territoriali e del Servizio Patrimonio, designandoli espressamente quali "Incaricati del trattamento dei dati da videosorveglianza e da controllo degli accessi".

2. I soggetti così Incaricati operano sotto la diretta autorità del rispettivo Responsabile "interno", per cui devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni operative impartite da quest'ultimo, oltre che dal Titolare. Non si considera comunicazione, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate a compiere le operazioni di trattamento.

3. Il Responsabile "esterno" del trattamento dei dati riconducibili allo svolgimento dell'attività di videosorveglianza è tenuto a designare un numero sufficiente di preposti, con apposito atto di nomina sottoscritto per accettazione dai soggetti designati, impartendo loro puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e controllo degli accessi, e impegnandosi a comunicare tempestivamente ad ER.GO, i nominativi dei propri Incaricati.

4. In particolare, prima di intraprendere l'attività di videosorveglianza per conto di ER.GO, tali Incaricati devono essere resi edotti dalla ditta da cui dipendono, sulle disposizioni normative generali in materia di protezione dei dati personali, sui contenuti del presente Regolamento e sulle misure di sicurezza adottate da ER.GO nel rispetto del GDPR, oltre che sul corretto uso dei sistemi di videosorveglianza. Tali istruzioni possono essere fornite dal Responsabile "esterno" con un unico testo a tutti gli addetti alla medesima mansione (ad esempio, gli addetti alla portineria), facendo salvi, in caso di nuove assegnazioni, gli obblighi di nomina e di informativa dei nuovi Incaricati.

5. Il Responsabile "esterno" della gestione dei sistemi di videosorveglianza e del servizio di portierato si impegna a garantire nei confronti di ER.GO, oltre a quanto prescritto all'art. 8 del presente Regolamento in materia di tutela dei lavoratori, che gli impianti di videosorveglianza, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, in nessun caso consentano riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche, che non siano funzionali alle finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza di ER.GO.

6. L'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito anche agli addetti ai servizi di manutenzione degli impianti, assicurando che in nessun caso costoro compiano attività di trattamento, nemmeno per sola visione, dei dati personali trattati per mezzo del sistema di videosorveglianza.

7. Il predetto Responsabile "esterno" del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso a fini di manutenzione degli impianti e/o di pulizia dei locali in cui gli impianti sono posizionati.

Articolo 6. Altri soggetti autorizzati all'accesso al sistema di videosorveglianza e relativi obblighi

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo precedente, possono essere autorizzati all'accesso al sistema di videosorveglianza solo i soggetti Incaricati di servizi riconducibili alle funzioni istituzionali di ER.GO, per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento.

2. In caso di anomalie/disfunzioni di natura informatica, possono essere autorizzati all'accesso, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento, anche l'Amministratore di Sistema della Ditta affidataria del servizio di gestione del sistema di videosorveglianza o della stessa ER.GO.

3. Non si considera comunicazione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto dal Titolare o dal Responsabile, a compiere le operazioni del

trattamento definite nell'atto di designazione ad Incaricato.

Articolo 7. Misure di sicurezza dei sistemi di videosorveglianza e obblighi di garanzia del funzionamento continuativo degli impianti aziendali

1. Per favorire il funzionamento continuativo degli impianti, ER.GO, per mezzo del gestore del sistema di videosorveglianza, implementa sistemi di cancellazione automatica delle registrazioni, allo scadere del termine previsto e garantisce sistematicamente la sicurezza negli accessi alle registrazioni, nell'arco temporale di conservazione programmato, avvalendosi di impianti già dotati di credenziali di accesso.

2. I videoregistratori digitali in dotazione di ER.GO non consentono una rimozione immediata ed agevole del disco rigido sul quale sono memorizzate le immagini.

3. I *monitor* ad uso degli impianti installati presso le portinerie, devono essere collocati dal gestore degli impianti in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone non autorizzate.

4. Posto che per garantire i fini di cui al presente Regolamento (tutela patrimonio, incolumità dell'utenza studentesca etc.), il complessivo sistema di videosorveglianza di ER.GO deve funzionare senza soluzione di continuità, in tutti i casi di manutenzione sugli impianti di videosorveglianza, occorre che il gestore dell'impianto adotti specifiche cautele, in modo che i soggetti preposti alle operazioni manutentive non accedano alle immagini in essi contenute.

5. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile del trattamento e degli altri soggetti incaricati (ad esempio gli addetti alla portineria) deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni delle quali possono venire a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.

Articolo 8. Tutela dei lavoratori

1. Ai sensi dell'art.4 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti-collaboratori aziendali.

2. L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori, garantendo, per quanto possibile, che la ripresa dei dipendenti avvenga in via incidentale e con criteri di occasionalità, e non in senso unidirezionale.

3. Pertanto nell'installazione degli impianti di controllo degli accessi installati presso gli uffici amministrativi di ER.GO, in corrispondenza degli orologi marcatempo, vengono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. n. 300/1970.

Articolo 9. Durata di conservazione delle registrazioni

1. Le immagini riprese dalle telecamere che caratterizzano il sistema di videosorveglianza di ER.GO, sono conservate per un periodo massimo di 24 ore successive alla rilevazione - dopo di che le nuove registrazioni si sovrappongono alle precedenti, con cancellazione automatica delle precedenti - fatte salve speciali esigenze che richiedano il protrarsi della conservazione fino a 7 giorni, ad esempio in relazione a festività o chiusura di uffici ovvero nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze dell'Ordine.

2. Su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze dell'Ordine, in relazione a fatti illeciti che abbiano avuto luogo nelle strutture di ER.GO o in prossimità delle stesse, il Responsabile "esterno" del trattamento ossia il soggetto che gestisce in via esclusiva l'impianto di videosorveglianza, provvede ad accedere al *backup* e a duplicare le immagini su un supporto digitale (dvd o chiavetta usb), adottando tutte le cautele possibili, al fine

della conservazione ed utilizzazione delle stesse da parte del solo personale inquirente che ne abbia fatto richiesta.

3. Nel caso in cui le immagini siano conservate (tramite operazioni di *backup*) dal Responsabile esterno dei sistemi di videosorveglianza aziendale, i relativi supporti digitali devono essere custoditi dal medesimo con tutte le cautele necessarie per tutto il tempo necessario alle autorità richiedenti per provvedere al ritiro.

Articolo 10. Informativa ai soggetti interessati dal trattamento dei dati personali relativi alla videosorveglianza

1. ER.GO informa l'utenza studentesca, i propri collaboratori e in generale tutti i visitatori delle proprie strutture (fornitori, consulenti etc.), in merito all'installazione e al funzionamento di sistemi di videosorveglianza nei siti interessati per le finalità sopra descritte, a mezzo di una informativa "sintetica" sul trattamento di dati personali, sotto forma di cartello avente un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile agli interessati, in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema sia eventualmente attivo in orario notturno, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati personali.

2. Pertanto, coloro che accedono o transitano nei luoghi di ER.GO in cui risultano attivi i sistemi di videosorveglianza/controllo degli accessi, sono previamente informati del trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza a mezzo di una informativa "minima" resa con la cartellonistica, che deve indicare, oltre alle informazioni minime sul Titolare, sul Responsabile etc., se le immagini sono registrate per conto di ER.GO, per i fini di volta in volta individuati, ai sensi del presente Regolamento, oppure solo rilevate in tempo reale (immagini prive di registrazione su un supporto digitale).

3. La segnaletica, come viene documentato nell'Allegato tecnico 1.A, che forma parte integrante del presente Regolamento, viene collocata prima del raggio di azione di ciascuna telecamera o anche nelle sue immediate vicinanze; in presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

4. In ogni caso ER.GO (Titolare) predispone a beneficio di tutti gli interessati una informativa estesa (ai sensi dell'art.13 GDPR) in merito al trattamento dei dati oggetto del presente Regolamento, contenente gli elementi individuati dalla normativa vigente (indicazione dei Responsabili "interni" ed "esterni" del trattamento, del Responsabile Protezione Dati, rispettivi dati di contatto etc.), provvedendo alla relativa affissione in formato cartaceo ben visibile, presso *tutte* le portinerie e le bacheche dedicate agli utenti.

5. Inoltre, tale informativa che completa quella "sintetica" resa con la cartellonistica affissa in prossimità di ogni impianto di videosorveglianza, deve essere pubblicata da ER.GO nel sito istituzionale, sezione "Privacy".

6. Per quanto concerne i dipendenti-collaboratori di ER.GO, l'informativa estesa sui sistemi di videosorveglianza è pubblicata anche nella intranet aziendale con il rimando ai nominativi dei Responsabili "interni" ed "esterni" del trattamento nominati dal Titolare, nonché dei collaboratori designati quali Incaricati.

7. Trattandosi di svolgimento di funzioni istituzionali, l'uso dei dati personali acquisiti con i sistemi di videosorveglianza non necessita di preventivo consenso degli interessati, i quali possono comunque avvalersi dei diritti elencati nell'articolo seguente ovvero sanciti dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR.

8. ER.GO si obbliga a comunicare all'utenza l'attivazione di ogni nuovo impianto di videosorveglianza o l'incremento dimensionale dell'attuale sistema di videosorveglianza, con l'affissione della cartellonistica sopra descritta, in prossimità di ogni nuovo impianto. La sostituzione di impianti di obsoleti o danneggiati e l'integrazione dell'attuale sistema di videosorveglianza con nuovi impianti, comporta anche l'aggiornamento dell'Allegato tecnico 1.A nella parte relativa alla descrizione degli impianti di videosorveglianza attivi in ER.GO.

Articolo 11. Diritti degli interessati e procedura per l'accesso alle immagini relative alla propria persona

1. In relazione al trattamento dei dati personali, ad ogni interessato - identificabile attraverso le immagini - è garantito l'effettivo esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento all'accesso alle immagini che lo riguardano - laddove richiesto in tempo utile, ossia prima della cancellazione automatica - alle finalità, alle modalità del trattamento, nel periodo di conservazione delle stesse, nonché alla limitazione, all'opposizione e cancellazione in caso di trattamento illecito, ovvero quando non siano adottate idonee misure di sicurezza o il sistema sia utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

2. Ai sensi dell'art. 15 del GDPR, l'interessato ha il diritto di ottenere gratuitamente dal Titolare del trattamento, ER.GO, la conferma che è in atto o meno un trattamento di dati derivanti dalla videosorveglianza che lo riguardi, di ottenere l'accesso alle immagini relative alla propria persona e alle informazioni garantite nell'informativa, nei limiti del possibile, ossia considerando i tempi di conservazione scelti dal Titolare del trattamento, definiti all'articolo seguente. A tal fine l'interessato deve formulare istanza motivata, inoltrata anche con modalità elettronica, secondo i dati di contatto pubblicati sul sito istituzionale di ER.GO, al Titolare che dovrà ottemperare alla richiesta, senza ingiustificato ritardo, nei limiti della durata di conservazione dei dati, col contributo del Responsabile del relativo trattamento.

3. Ai sensi dell'art. 17 del GDPR, l'interessato ha il diritto alla cancellazione dei suoi dati nel caso in cui:

- a) (a suo avviso) non siano più necessari rispetto alle finalità di raccolta;
- b) si opponga al trattamento e non vi siano altri motivi legittimi per procedere con lo stesso;
- c) (a suo avviso) i dati siano trattati illecitamente da parte del Titolare del trattamento;
- d) i dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge.

5. Ai sensi dell'art. 18 del GDPR, l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano quando:

- a) contesta l'esattezza dei dati personali (nei limiti della durata di conservazione);
- b) il trattamento è illecito;
- c) l'interessato ha necessità di utilizzare i suoi dati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un suo diritto in sede giudiziaria, benché il Titolare non abbia più bisogno di questi dati; infine, quando l'interessato si oppone al trattamento dei suoi dati.

6. Ai sensi dell'art. 21 del GDPR l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento avente come base giuridica il legittimo interesse. In particolare, il Titolare del trattamento dovrà astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, i diritti e delle libertà dell'interessato, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 12. Inosservanza e sanzioni

1. La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento da parte dei Responsabili del trattamento - interni ed esterni - e/o degli Incaricati, può configurare una responsabilità disciplinare a carico degli stessi, alla stregua della violazione delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale.

2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'inosservanza può comportare la comminazione di sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti (Autorità Garante per la protezione dei dati personali), oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali correlati alla violazione.

3. In caso di violazione del presente Regolamento il Titolare del Trattamento provvederà a porre in atto tutte le azioni necessarie per ripristinare la legalità, verificando se si sia verificata una situazione di data breach e disponendo l'immediata interruzione del trattamento in caso di:

- trattamento di dati per scopi non legittimi;
- trattamento di dati in modo non lecito, corretto e pertinente;
- raccolta di dati non pertinenti, non completi ed eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.

Articolo 13. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, oltre a ogni disciplina, nazionale ed europea, in materia di protezione e trattamento dei dati personali, con specifico riferimento alle attività di videosorveglianza.